

Regolamento sugli incentivi alle funzioni tecniche

Applicazione dell'art. 45 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36

“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della L. 21.06.2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”

Approvato con Determina dell'Amministratore Unico	13/03/2024	Prima emissione
		Rev. 00

I N D I C E

CAPO I – Principi generali

Art. 1	Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche	pag.	2
Art. 2	Destinatari	pag.	3
Art. 3	Gruppo di lavoro	pag.	3
Art. 4	Limite soggettivo dell'incentivo	pag.	4
Art. 5	Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	pag.	5
Art. 6	Centrali di committenza	pag.	5
Art. 7	Quota del 20 per cento	pag.	5

CAPO II – Incentivo per lavori

Art. 8	Graduazione della misura incentivante	pag.	6
Art. 9	Disciplina delle varianti	pag.	6
Art. 10	Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	pag.	7

CAPO III – Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11	Graduazione della misura incentivante	pag.	8
Art. 12	Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	pag.	9

CAPO IV – Norme comuni

Art. 13	Principi in materia di valutazione	pag.	10
Art. 14	Attività articolate e singole	pag.	11
Art. 15	Assegnazioni coincidenti di più attività	pag.	11
Art. 16	Attività del personale dirigenziale	pag.	11
Art. 17	Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi	pag.	11
Art. 18	Liquidazione dell'incentivo	pag.	18
Art. 19	Informazione e confronto	pag.	19

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) e si applica nel caso di procedure di affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I – Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; per le procedure relative agli appalti di servizi e forniture la disciplina dell'incentivazione è applicabile **solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione**¹.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

Per la fase di programmazione l'importo è calcolato sull'importo dei lavori e dei servizi e forniture inserite nell'elenco annuale dei rispettivi programmi triennali.
3. L'importo di cui al comma 1, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico generale di spesa dell'appalto è articolato comprendendo anche le somme relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice

¹ Art. 8, co. 3 e 4, All. I.2

3. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'[articolo 14 del codice](#);

b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;

d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti di Infrastrutture Venete S.r.l., che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono i seguenti ruoli e seguenti attività tecniche:
 - Responsabile unico del progetto (RUP);
 - Responsabili del Procedimento per la fase di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione;
 - Referente unico per la programmazione triennale;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera;
 - verifica del progetto ai fini della validazione;
 - Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera;
 - direzione dell'esecuzione;
 - attività di collaudo tecnico-amministrativo;
 - emissione del certificato regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - attività di collaudo statico;
 - collaboratori ai soggetti di cui ai punti precedenti (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento), come specificato ai successivi art. 10 e 12.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione, il Direttore Generale (nel seguito anche "DG"), anche su proposta del Direttore della Direzione titolare del progetto, individua con apposito provvedimento la struttura tecnico-amministrativa, cosiddetta "gruppo di lavoro", destinataria dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento del contratto d'appalto, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere alla loro esecuzione.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal DG, dando conto delle esigenze sopraggiunte attestate dal RUP, previo parere del Direttore di direzione competente. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/subprocedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Il DG è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, degli oneri previdenziali, al netto degli oneri assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico

dell'Amministrazione, non può superare la metà del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui Infrastrutture Venete S.r.l. adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a Euro 100.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a Euro 100.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta.

Art. 6

Attività di committenza ausiliaria

1. In caso di attività svolta quale "... *committenza ausiliaria ai sensi del comma 11*" dell'art. 62 del Codice, al gruppo di lavoro è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure del presente Regolamento².

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Direttore di Direzione di cui all'art. 18;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno alla Società.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di

² L'art. 45 del Codice prevede il riconoscimento ai dipendenti della centrale di committenza di una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo

programmazione e pianificazione di Infrastrutture Venete S.r.l., all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti d'innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per l'ammodernamento e l'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;
- alla formazione ed aggiornamento specialistico del personale;
- all'eventuale attivazione presso la Società di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, o di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione di Infrastrutture Venete S.r.l., per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
Da Euro 100.000,01 (soglia minima prevista nel Regolamento) a Euro 1.000.000,00	Percentuale del 2,00%
Sull'eccedenza di Euro 1.000.000,01 fino alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 1,70%
Sull'eccedenza della soglia di rilevanza europea fino a Euro 20.000.000,00	Percentuale del 1,40%
Sull'eccedenza di Euro 20.000.000,00	Percentuale del 1,10%

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. b) e c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie, al lordo dei ribassi offerti in sede di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

OPERE E LAVORI			
Prestazioni/Incarichi		Percentuali	
Funzioni di Responsabile unico del progetto (RUP) [*]	Funzioni di Responsabile unico del progetto RUP	25%	14%
	Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione [*]		1%
	Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione [*]		5%
	Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione [*]		5%
Collaborazione alle attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento		10%	
Programmazione triennale	Referente unico	2%	1%
	Collaboratori		1%
Redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali	Progettista	2%	1%
	Collaboratori		1%
Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica	Progettista	8%	4%
	Collaboratori		4%
Redazione del Progetto Esecutivo	Progettista	6%	3%
	Collaboratori		3%

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		2%	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Verificatore (non il RUP)	2%	1,2%
	Collaboratori		0,8%
Predisposizione dei documenti di gara	Responsabile del Procedimento della fase di affidamento	6%	3%
	Collaboratori		1,5%
	Componente commissione giudicatrice		1,5%
Direttore dei Lavori [compresa emissione del Certificato di Regolare Esecuzione [**]]		17% [19%[**]]	
Direttori Operativi		5%	
Ispettori di cantiere		2%	
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		5%	
Collaudo tecnico-amministrativo	Collaudatore	4%	2,8%
	Collaboratori		1,2%
Collaudo statico	Collaudatore	4%	2,8%
	Collaboratori		1,2%
TOTALE		100%	

[*] Nel caso di mancata nomina del Responsabile del Procedimento per singole fasi, le relative percentuali saranno riconosciute al RUP

[**] Nel caso in cui il certificato di collaudo dei lavori sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 116 co.7 del D.lgs. 36/2023 e dall'art. 28 dell'Allegato II.14

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO III – Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

- La percentuale massima della misura incentivante, indicata dall'art. 45 del Codice, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi – Forniture	
Da Euro 100.000,01 (soglia minima prevista nel Regolamento) alla soglia di cui all'art. 14, co.1 lett. c), del Codice	Percentuale del 2,00%
Sull'eccedenza della soglia di cui all'art. 14, co.1 lett. c), del Codice a cui sommare € 0.01 fino ad Euro 500,000,00	Percentuale del 1,75%
Sull'eccedenza di Euro 500.000,00	Percentuale del 1,50%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. Sono esclusi dall'incentivo di cui al presente Capo, tutti i contratti d'appalto, compresi i contratti d'appalto di servizi di ingegneria e architettura, rientranti nelle somme a disposizione della stazione appaltante dei quadri economici dei lavori/opere di cui al capo II.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

SERVIZI E FORNITURE			
Prestazioni/Incarichi		Percentuali	
Funzioni di Responsabile unico del progetto (RUP) [*]	Funzioni di Responsabile unico del progetto RUP (compresa attività di verifica di conformità)	28%	16%
	Responsabile di procedimento per la fase di programmazione [*]		2%
	responsabile di procedimento per la fase di progettazione [*]		5%
	responsabile di procedimento per la fase di esecuzione [*]		5%
Collaborazione alle attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento		11%	
Programmazione triennale	Referente unico	2%	1%
	Collaboratori		1%
Progettazione (livello unico)		18%	
Predisposizione dei documenti di gara	Responsabile del Procedimento della fase di affidamento	8%	4%

	Collaboratori		2%
	Componente Commissione giudicatrice		2%
Direttore dell'esecuzione [compresa emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e/o verifica di conformità]		24%	
Direttori Operativi		5%	
Verifica di conformità	Verificatori diversi da RUP e DEC	4%	3%
	Collaboratori		1%
TOTALE		100%	

[*] Nel caso di mancata nomina del Responsabile del Procedimento per singole fasi, le relative percentuali saranno riconosciute al RUP

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO IV – Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

- L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote riportate nelle tabelle di cui ai precedenti articoli 10 e 12. Ai fini della relativa attribuzione il Direttore di direzione referente tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
- L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
- La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Direttore della Direzione titolare del progetto è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 18.
- In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi, o che non svolgano quanto assegnato con badovuta

diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dai Direttori delle Direzioni titolari dei progetti al Direttore Generale per quanto di competenza in ordine alla disposizione di liquidazione.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. collaboratori del RUP, direttori operativi e ispettori di cantiere, direttori operativi dei contratti appalto di servizi), compete al Direttore della Direzione titolare del progetto attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dai soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, di cui alle tabelle riportate agli articoli 10 e 12, le quote da attribuire a ciascuno.

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 17

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora si verificano dei ritardi in sede di progettazione dei lavori, con esclusione di quelli derivanti da ritardi nel rilascio di pareri e/o nulla osta e/o autorizzazioni da parte di Enti terzi, al personale incaricato di tale fase l'incentivo sarà ridotto del 50%.
2. Qualora durante le procedure per l'affidamento del contratto d'appalto di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo degli atti amministrativi di gara, al personale incaricato di tale fase l'incentivo sarà ridotto del 50%.
3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, a causa di errori di progettazione, l'incentivo riferito alla progettazione, alla verifica del progetto, al personale incaricato di tale fase nonché al responsabile del Procedimento della fase di progettazione (o al Responsabile Unico di Progetto per la parte di progettazione) è ridotto di una quota come determinata nella tabella di

seguito riportata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	35%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%

4. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1 e 3, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	35%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%

5. Qualora in fase di esecuzione del contratto di lavori non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico generale di spesa, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1 e 3, del Codice (ovverosia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al RUP, al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	45%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	70%

6. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota del RUP, del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, della direzione dell'esecuzione e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nelle precedenti tabelle di cui ai commi 2. e 3.

Art. 18

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo è effettuata su disposizione del DG, sulla base della scheda predisposta dal Direttore della Direzione, a cui è assegnato il dipendente, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente stesso, riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura, come meglio precisato al successivo comma 3.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, e verrà corrisposto entro il primo trimestre successivo all'anno di maturazione, sulla base delle seguenti percentuali, in relazione all'avanzamento del procedimento, ovvero nella misura del:
 - 20% dopo l'aggiudicazione efficace del contratto d'appalto;
 - 60%, in proporzione alla percentuale di avanzamento della esecuzione del contratto d'appalto;
 - 20% dopo l'emissione della determinazione del DG di presa d'atto del collaudo/verifica di conformità o del Certificato di Regolare Esecuzione.
3. Ai fini della liquidazione, il Direttore della Direzione a cui è assegnato il dipendente, sentito il RUP, predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.
4. L'incentivo non determinerà alcun ulteriore riflesso su qualsiasi altro elemento della retribuzione, su maggiorazioni, istituti, indiretti differiti, contrattuali e di legge e quant'altro e sarà escluso, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 c.c., dalla base di calcolo del T.F.R., in quanto tali elementi sono già stati conteggiati in sede di quantificazione degli incentivi.

Art. 19

Liquidazione dell'incentivo

1. Le attività descritte nel presente regolamento non dovranno precludere le ordinarie mansioni nei tempi e modi consueti.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore "in via sperimentale" il giorno successivo dalla data di approvazione da parte dell'Amministratore Unico.
2. La successiva approvazione avverrà in via definitiva entro n. 1 anno dall'applicazione del presente Regolamento, eventualmente modificato in relazione al predetto periodo sperimentale.
3. Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'incentivo verrà riconosciuto in relazione all'avanzamento dell'appalto, sulla base delle percentuali riportate al precedente art. 18 comma 2.